



**ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, ALLA FORMAZIONE, AL LAVORO E PARI
OPPORTUNITA'**

Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia
Locale E.R.A.S.A.
Sezione Lavori Pubblici

**Interventi straordinari per l'edilizia scolastica.
Finanziamento interventi Piano Annuale 2015
(L. 08.11.2013 n. 128, art. 10; D. Interm.. 23.01.2015).**

Schema di convenzione per i beneficiari del finanziamento



9fba650c



OGGETTO: Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Finanziamento interventi Piano Annuale 2015. (L. 08.11.2013 n. 128, art. 10; D. Interm.. 23.01.2015)

Ente :

Lavori di: _____

Importo progetto : euro _____

Contributo finanziario: euro _____

Schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Ente _____

Premesso che:

- il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- in particolare l'art. 10 del citato D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013, il quale prevede che le Regioni interessate, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, possano essere autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca Europea per gli Investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 51 del 3 marzo 2015, con il quale vengono stabiliti in attuazione del citato art. 10 D.L. n. 104/2013 l'oggetto del finanziamento, la natura e i criteri per la definizione dei piani regionali triennali e annuali di edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio nonché le relative tempistiche;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 158 del 10.02.2015, integrata con provvedimento n. 219 del 24.02.2015, che ha disposto l'approvazione del Bando per la presentazione delle



istanze per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2015-2017 e dei relativi Piani annuali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013, e del citato Decreto interministeriale 23 gennaio 2015;

- la DGR n. 599 del 21.04.2015, con la quale sono stati approvati il Piano Triennale e i Piani Annuali del Fabbisogno per l'edilizia scolastica 2015-2017, aggiornati con Decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 514 del 28 maggio 2015.;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si è proceduto a predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali pervenuti al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- la nota del Direttore della Sezione Lavori pubblici n. 233506 del 06.06.2015 con la quale sono stati trasmessi al MIUR:
 - la scheda "Richiesta autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10 del decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104" ed il relativo elenco degli interventi che, nell'ambito del Piano annuale del fabbisogno 2015 approvato dalla Regione, risultano finanziabili mediante l'utilizzo dell'importo presunto del netto ricavo stimato dal MIUR, per il Veneto, in € 68.783.506,00 ed indicato nella scheda stessa;
 - il piano delle erogazioni previste quantificate, in via del tutto indicativa tenuto conto dell'andamento delle richieste di pagamento riscontrate nella gestione di finanziamenti riguardanti analoghe tipologie di intervento, in € 20.635.051,00 per il 2015, in € 30.952.578,00 per il 2016 ed in € 17.195.877,00 per il 2017;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 1 settembre 2015, n. 640, con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo da parte delle Regioni di contributi pluriennali;
- il nulla osta concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai due schemi di contratto di mutuo e il parere circa il tasso di interesse massimo applicabile sui mutui, ai sensi dell'art.



9fba650c



45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, trasmesso dal MIUR al Coordinamento della IX Commissione con prot. 16465 del 18 novembre 2015;

- la nota del Direttore della Sezione Lavori pubblici n. 437145 del 29.10.2015 con la quale, preso atto dei ritardi intervenuti nell'attuazione dell'iniziativa da parte dei Ministeri competenti, si comunicava al MIUR, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D. Interm 23.01.2015, di non ritenere più sussistenti le condizioni necessarie affinché gli Enti beneficiari dei contributi potessero rendicontare le spese sostenute per l'attuazione degli interventi in tempo utile a garantire erogazioni del netto ricavo per l'anno 2015, richiedendo quindi che il relativo importo, a suo tempo stimato per il 2015 in € 20.635.051,00, venisse sommato a quello stimato per il 2016;
- la DGR n. 1855 del 12.12.2015 con la quale si prende atto della sottoscrizione della cd. "provvista BEI" comunicata dalla CDP sul proprio sito istituzionale e si autorizza il Direttore del Dipartimento Bilancio alla sottoscrizione del Contratto di Mutuo su detta provvista con Cassa Depositi e Prestiti Spa in attuazione dell'art. 10 del DL n. 104/2013 e Decreti interministeriali 23 gennaio 2015 e 1 settembre 2015, n. 640 per l'Edilizia Scolastica;
- il contratto di mutuo trentennale tra la Regione Veneto e la Cassa depositi e prestiti, stipulato in data 29.12.2015, per l'importo massimo complessivo di € 68.783.506,00;

Considerato che:

- con la firma del citato contratto di mutuo la Regione del Veneto assume, in nome e per conto degli Enti locali beneficiari dei finanziamenti, gli obblighi da esso derivanti, ed in particolare quelli di cui agli art. 6, art. 7.01 e art. 7.03;
- risulta pertanto necessario che gli Enti locali beneficiari sottoscrivano gli obblighi citati al paragrafo precedente mediante apposita convenzione con la Regione del Veneto, da sottoscrivere digitalmente e inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata della Sezione Lavori Pubblici della Regione del Veneto llpp@pec.regione.veneto.it entro venti giorni dal ricevimento della stessa;
- in caso di inadempimento non sarà possibile procedere all'istruttoria delle eventuali rendicontazioni presentate dall'Ente beneficiario al fine dell'inoltro, da parte della Sezione Lavori pubblici, della richiesta di erogazione della relativa quota di contributo a Cassa depositi e prestiti;

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti



9fba650c



modificazioni dalla legge n. 128/2013, resteranno in vigore a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino alla durata dell'ammortamento del mutuo.

A. Impegni in relazione ai Progetti

2.01 Impegni del Comune/Provincia in relazione ai progetti.

Il Beneficiario si impegna, a pena di decadenza dal finanziamento, a:

- (a) realizzare il Progetto integralmente in conformità alle disposizioni della descrizione tecnica allegata al Contratto provvista BEI, come di volta in volta modificata con il consenso della BEI, e a completarlo entro la data ivi specificata;
- (b) tenere una contabilità che consenta di individuare le operazioni relative all'esecuzione di ciascun Progetto e garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- (c) destinare la somma assegnata come finanziamento esclusivamente per la realizzazione del Progetto;
- (d) consentire alle persone designate dall'Istituto Finanziatore, da BEI ovvero dalla Regione, di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto, nonché tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito;
- (e) acquistare attrezzature, appaltare servizi nonché commissionare lavori per ciascun Progetto (a) conformemente al diritto UE in generale e in particolare alle Direttive UE rilevanti in materia e (b) qualora invece non vi si applichino, secondo procedure di appalto che rispettino criteri di economicità ed efficienza secondo le norme dello per lo specifico settore;
- (f) garantire la copertura assicurativa di tutte le opere, costituenti ciascun Progetto nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;



9fba650c



- (g) mantenere, la gestione ed il possesso delle strutture degli edifici costituenti il progetto ed assicurare la loro continua utilizzazione originaria per tutta la durata del periodo di ammortamento del mutuo, salvo previo accordo scritto dell'Istituto finanziatore o di BEI, fermo restando che l'Istituto finanziatore o BEI possono negare il proprio consenso solo qualora l'azione proposta pregiudicasse i loro interessi in qualità di finanziatori del Progetto o rendesse il Progetto non idoneo al finanziamento da parte della BEI ai sensi dello statuto di quest'ultima o dell'art. 309 del Trattato Sul Funzionamento Dell'Unione Europea;
- (h) mantenere in essere tutte le Autorizzazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione di ciascun Progetto;
- (i) in riferimento all'Ambiente:
 - (i) realizzare e gestire ciascun Progetto in conformità alla Normativa Ambientale;
 - (ii) ottenere e mantenere le Autorizzazioni Ambientali per ciascun Progetto;
 - (iii) adempiere a tali Autorizzazioni Ambientali;
- (j) realizzare e gestire ciascun Progetto, sotto ogni aspetto rilevante, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza sul lavoro ed informare tempestivamente l'Istituto Finanziatore e la BEI di ogni fatto o circostanza in materia di sicurezza sul lavoro suscettibile di incidere, recandovi sostanziale mutamento, sulle condizioni di realizzazione e di esercizio di ciascun Progetto;
- (k) nei limiti consentiti dalla legge, informare la Regione del Veneto dell'apertura di qualsiasi procedimento o indagine il cui esito sfavorevole possa ledere l'onorabilità di qualsiasi funzionario dell'Ente beneficiario, in connessione ad Illeciti Penali relativi al finanziamento o a ciascun Progetto;
- (l) adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun dipendente o funzionario dell'Ente beneficiario che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un Illecito Penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività relativa al Progetto; informare prontamente la Regione del Veneto di qualsiasi misura adottata al fine di dare esecuzione all'impegno indicato al presente paragrafo (l);



9fba650c



- (m) fare sì che tutti i contratti di appalto relativi al Progetto da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione ai sensi delle Direttive dell'Unione Europea in materia di procedure di appalto, qualora applicabili al Progetto, includano le seguenti previsioni:
- (i) l'obbligo di sottoscrizione del Protocollo di Legalità vigente;
 - (ii) l'obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente la Regione del Veneto e/o l'Ente beneficiario in qualità di stazione appaltante di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato relativo ad Illeciti Penali connessi al Progetto;
 - (iii) l'obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione contabile relativa al Progetto;
 - (iiii) il diritto dell'Istituto Finanziatore e della BEI (o di soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto Illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione dell'Ente beneficiario, in qualità di stazione appaltante, concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.
- (n) Comunicare previamente alla Regione del Veneto eventuali ed indispensabili modifiche al progetto iniziale nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e del Piano triennale regionale autorizzativo dell'intervento;
- (o) fornire al MIUR ed alla Struttura di Missione del Governo ogni supporto organizzativo e logistico necessario affinché possa essere presa visione del Progetto, sia della documentazione che del sito, nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto.

L'ente beneficiario riconosce e accetta che la BEI può essere obbligata a comunicare le informazioni relative all'Ente beneficiario stesso e al Progetto ad ogni competente istituzione o Ente dell'Unione Europea, se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea.

B. Impegni generali

2.02 Obblighi di legge



9fba650c



L'Ente beneficiario si impegna a rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili ad esso o al Progetto.

2.03 Libri e registri

L'Ente beneficiario dovrà mantenere i libri ed i registri contabili in cui vengono registrate correttamente le relative transazioni finanziarie, incluse le spese sostenute in relazione al Progetto, in conformità ai principi di contabilità pubblica.

2.04 Visite

Verrà consentito e facilitato alle persone designate dall'Istituto Finanziatore o dalla BEI, ciascuna a proprie spese, di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori compresi nel Progetto e di procedere alle verifiche che potranno ragionevolmente ritenere opportune, facilitando il loro compito.

2.05 Osservanza del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/2001

L'ente beneficiario si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/2001:

- a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Istituto Finanziatore o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a);
- c) i collaboratori esterni dell'Istituto Finanziatore.

L'Ente beneficiario dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice etico e del Modello D. Lgs. 231/2001.

Art. 3 – Informazioni e visite

3.01 Informazioni concernenti i Progetti

L'Ente beneficiario si impegna, a pena di revoca del finanziamento:

- (a) a fornire alla Regione del Veneto le seguenti informazioni relative al Progetto nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto:



9fba650c



- (i) attestazione da parte dell'Ente beneficiario, nell'ambito delle Richieste di Erogazione effettuate per la somministrazione delle somme mutate, che tutte le informazioni relative al Progetto siano state immesse nel Sistema Informativo di Monitoraggio alla data delle suddette Richieste di Erogazione, secondo il contenuto e la forma, e nei tempi meglio specificati nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto;
- (ii) ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale del Progetto, che l'Istituto Finanziatore e/o il MIUR e/o alla Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri potranno richiedere entro tempistiche ragionevoli,

restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti a detti soggetti nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dall'Ente beneficiario entro un termine ragionevole comunicato per iscritto, la BEI, l'Istituto Finanziatore, il MIUR e alla Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri potranno rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese dell'Ente beneficiario, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;

- (b) a sottoporre prontamente alla Regione ogni sostanziale proposta di modificazione dei Progetti, anche tenuto conto di quanto rappresentato nell'ambito dei Piani regionali e nel Sistema Informatico di Monitoraggio, con riferimento, tra l'altro, al costo, ai disegni, ai piani, alla tempistica e al programma di spesa o al piano di finanziamento del Progetto;
- (c) a informare prontamente la Regione del Veneto di:
 - (i) qualsiasi azione, denuncia, obiezione, contestazione o pretesa che sia stata intrapresa o quanto meno minacciata per iscritto da un soggetto terzo in relazione al Progetto nei confronti dell'Ente beneficiario interessato e che non risulti manifestamente infondata ovvero qualsiasi Controversia Ambientale che, a sua conoscenza, sia iniziata, pendente o preannunciata contro l'Ente beneficiario in relazione ad aspetti ambientali o ad altre questioni che riguardino il Progetto;



9fba650c



- (ii) qualsiasi fatto o evento di cui l'Ente beneficiario abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione del Progetto;
- (iii) nei limiti consentiti dalla legge, di informazioni, diffide o contestazioni, di cui sia venuto a conoscenza e che a proprio ragionevole giudizio siano di entità rilevante, non manifestamente infondate e che possano ragionevolmente concludersi con la configurazione dell'autorità giudiziaria di Illeciti Penali relativi al Progetto;
- (iv) dell'origine illecita, inclusi i proventi dell'attività di riciclaggio di denaro sporco o collegati al finanziamento di attività terroristiche con riferimento al finanziamento dei progetti;
- (v) di qualsiasi evento o circostanza di cui l'Ente beneficiario sia stato informato o abbia conoscenza ai fini di cui all'art. 2.01(m);
- (vi) qualsiasi inadempimento da parte dell'Ente beneficiario di qualsiasi Normativa Ambientale;
- (vii) qualsiasi sospensione, revoca o modifica di qualsiasi Autorizzazione Ambientale relativa a qualsivoglia Progetto;
- (viii) nei limiti consentiti dalla legge, di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione, svolto da un'autorità Giudiziaria, un'amministrazione o un'analogia pubblica autorità che, al meglio della conoscenza e convinzione dell'ente beneficiario, è in corso, imminente o pendente nei propri confronti ovvero dei membri dei propri organi di gestione in connessione ad Illeciti Penali relativi al Progetto, ed indicherà le azioni da intraprendersi in relazione a tali questioni

3.02 Visite da parte dell'Istituto Finanziatore o della BEI

L'Ente locale beneficiario consentirà, alle persone designate dall'Istituto Finanziatore o dalla BEI, nonché alle persone designate da altre istituzioni o enti UE, se richiesto in questo senso dalle relative disposizioni vincolanti del diritto UE, di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori compresi nei Progetti e di procedere alle verifiche che potranno ritenere opportune, e fornirà loro tutta l'assistenza necessaria a tal fine.



9fba650c



L'Ente locale beneficiario riconosce che l'Istituto Finanziatore o la BEI possano essere obbligati a divulgare tali informazioni relative al Progetto a qualsiasi istituzione o ente UE competente in conformità alle relative disposizioni vincolanti del diritto UE.

Art. 4 – Entità e quantificazione del finanziamento

Il finanziamento concesso all'Ente beneficiario per la realizzazione del progetto " _____ ", come individuato nell'Allegato A al Decreto Interministeriale n. 640 del 1 settembre 2015, ammonta a Euro _____ e costituisce limite massimo di spesa a valere sul mutuo. Il pagamento viene effettuato, secondo le modalità di cui al successivo art. 6, mediante versamento sul conto infruttifero intestato all'Ente presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione Provinciale di _____ IBAN _____.

Art. 5 - Codice Unico di Progetto – Codice Identificativo Gara

Acquisita la comunicazione relativa all'intervenuto finanziamento, l'Ente provvede ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) stabilito con Legge 16.1.2003, n. 3 e Deliberazione CIPE n. 143 in data 27.12.02.

All'acquisizione di tale codice provvede il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, ovvero il coordinatore unico dell'intervento di cui all'art. 6, comma 2, della LR n. 27/03, che si accredita nel sito Internet appositamente attivato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.cipecomitato.it/cup.asp).

Acquisito l'accesso alla procedura, nonché la UserName e la Password, il soggetto che ha attivato la stessa può procedere alla richiesta del CUP, inserendo i dati del progetto conformemente alle istruzioni indicate nel sito.

E' obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento.

In assenza di codici CUP non saranno possibili erogazioni.

Il codice viene pertanto contestualmente comunicato alla Regione.

Si richiamano inoltre la normativa in materia di CIG e le relative disposizioni emanate dall'A.N.A.C..

Art. 6 – Modalità di erogazione del finanziamento



La Regione del Veneto inoltra all'Istituto Finanziatore le richieste di erogazione sulla base degli stati di avanzamento dei lavori relativi al progetto dichiarato dall'Ente beneficiario e dell'avanzamento delle spese da esso effettivamente sostenute. La Regione del Veneto può presentare non oltre tre richieste di erogazione per anno, secondo la tempistica e le date di valuta di seguito riportate:

- entro il 1° marzo di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 marzo successivo;
- entro il 1° luglio di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 luglio successivo;
- entro il 1° ottobre di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 ottobre successivo.

L'importo richiesto da parte della Regione del Veneto per ciascuna erogazione non potrà essere inferiore a 1.000.000,00, salvo eccezioni che potranno essere concesse per giustificati motivi. Resta fermo che le erogazioni saranno effettuate nel rispetto del piano delle erogazioni autorizzato dal Decreto Autorizzativo, con riferimento agli ammontari massimi complessivamente utilizzabili nel corso di ciascun anno solare.

La Regione, tenuto conto degli oneri di verifica posti a proprio carico, si impegna a garantire la trasmissione all'Istituto finanziatore esclusivamente delle richieste di erogazione perfezionate non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di ciascuna delle tre scadenze di invio sopra riportate.

La Regione del Veneto, sulla base di quanto previsto all'art. 10, comma 2 del Decreto Legge 104/2013, come modificato dall'art. 1, comma 176 della Legge 107/2015, delega l'Istituto finanziatore ad effettuare l'erogazione direttamente in favore degli Enti beneficiari indicati in ciascuna richiesta di erogazione e per l'importo nella stessa indicato, su conti infruttiferi, intestati ai medesimi Enti presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, le cui coordinate (Sezione Provinciale e IBAN) saranno indicate dalla Regione del Veneto per ciascun Ente nella richiesta di erogazione. Il rimborso dell'Erogazione sarà effettuato in euro.

Dell'erogazione, come sopra effettuata a cura dell'Istituto Finanziatore, sarà data comunicazione al MIUR, al MEF e al MIT.



9fba650c



In caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori entro il termine stabilito, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e comunicata alla Regione competente e le relative risorse, nonché le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono accertate in sede di monitoraggio dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e riassegnate dallo stesso prioritariamente agli interventi presenti nei piani delle Regioni che siano in possesso di un'anagrafe di edilizia scolastica aggiornata, secondo criteri, tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7 - Monitoraggi e verifiche sull'intervento

La Giunta Regionale, avvalendosi dei propri Uffici, potrà assumere le iniziative che riterrà più opportune affinché gli interventi siano eseguiti nel rispetto del progetto approvato, degli impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative vigenti.

La Giunta Regionale, Sezione Lavori Pubblici, si riserva a tale riguardo di attuare nel corso dei lavori verifiche mirate ed a campione in merito alle modalità di attuazione dell'intervento, nonché con riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento regionale.

Art. 8 - Responsabilità

L'Ente beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento finanziato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.

Art. 9 – Rinuncia

Qualora l'Ente beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del Progetto deve darne immediata e motivata comunicazione alla Regione del Veneto e al MIUR, mediante posta certificata, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti, secondo la normativa in vigore.

Art. 10 – Riferimenti normativi



9fba650c



Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 11 – Domicilio

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui alla presente convenzione, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, l'Ente beneficiario elegge domicilio presso la sede legale indicata all'atto della presentazione della domanda di finanziamento. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate alla Regione a mezzo posta certificata non saranno opponibili alla Regione, anche se diversamente conosciute.

Art. 12 – Inosservanza degli impegni

In caso di inosservanza degli impegni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, la Regione diffiderà l'Ente beneficiario affinché lo stesso provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi, la Regione potrà disporre la sospensione dei finanziamenti indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione la Regione non riconosce i costi eventualmente sostenuti. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che l'Ente beneficiario abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione proporrà al MIUR la revoca il finanziamento pubblico, con l'obbligo alla restituzione immediata dei finanziamenti ricevuti, secondo la normativa in vigore.

Art. 13 - Collaudo

Il collaudo dei lavori, ove prescritto, viene eseguito dal o dai collaudatori all'uopo nominati ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 27/2003.

I collaudatori, oltre a definire i rapporti tra l'Ente beneficiario e le imprese appaltatrici, devono procedere a tutti gli accertamenti necessari ad attestare la regolare esecuzione delle opere e l'adempimento degli obblighi assunti dall'Ente beneficiario medesimo, eseguendo tutti gli accertamenti sperimentali di esercizio per il tempo ritenuto necessario ai fini della verifica della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle opere.

Nei casi in cui non sia previsto il collaudo dovrà essere redatto apposito certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori.



9fba650c



Art. 14 - Controversie

Tutte le controversie tra Amministrazione Regionale e l'Ente Beneficiario che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo il loro compimento, sono deferite al Giudice Ordinario.

A tal fine è competente il Foro di Venezia.

Gli oneri relativi ad eventuali controversie e vertenze, che dovessero insorgere tra l'Ente beneficiario e le Imprese appaltatrici sono a carico dell'Ente stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Ente beneficiario

Per la Giunta Regionale

Art. 15 - Clausole onerose

Il beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico la clausola di cui al precedente articolo 14.

Per l'Ente beneficiario



9fba650c

